

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1975 del 03/04/2025
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016. C.L.A.I. - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI soc. coop. agr. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO), VIA GAMBELLARA n. 62/A E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA SAN SILVESTRO n. 178. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. DET-AMB-2016-609 DEL 14/03/2016 E S.M.I. RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI (PUNTO 6.4a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2066 del 03/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016. **C.L.A.I. - COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI soc. coop. agr.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO), VIA GAMBELLARA n. 62/A E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA SAN SILVESTRO n. 178 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** n. DET-AMB-2016-609 DEL 14/03/2016 E S.M.I. RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IPPC DI **MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI** (PUNTO 6.4a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i., ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna rilasciava il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), al gestore **C.L.A.I. - Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi soc. coop. agr.** avente sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A (P.IVA 00502551203) per lo svolgimento dell'attività IPPC di macellazione carni (Categoria IPPC punto 6.4, lettera a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) presso l'installazione sita in comune di Faenza, Via San Silvestro n. 178;

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1)** del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con istanza di aggiornamento dell'AIA n. Det-Amb-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i., pervenuta tramite Portale IPPC-AIA in data 29/10/2024 (acquisita al ns. PG/2024/195776 del 29/10/2024) come successivamente integrata a titolo volontario in data 14/03/2025 (acquisita al ns. PG/2025/50054 del 17/03/2025), presentata in qualità di gestore, da **C.L.A.I. - Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi soc. coop. agr.** (P.IVA 00502551203) - di seguito C.L.A.I. Soc. Coop. Agr. - riguardante:

- la modifica delle deroghe allo scarico in pubblica fognatura relative al punto S4-bis, tramite aumento della portata scaricata da 150.000 mc/anno a 175.000 mc/anno, e contestuale riduzione delle deroghe previste per i parametri fosforo totale, SSt, grassi e oli animali/vegetali (successivamente ritirata);
- l'aggiornamento Piano di Monitoraggio e Controllo per installazione di un impianto fotovoltaico;
- l'aggiornamento delle valutazioni riguardanti la matrice odorigena;
- l'installazione di una ulteriore cisterna di accumulo fanghi derivanti dall'impianto di flottazione, a supporto delle n. 2 cisterne già presenti, da utilizzare per motivi emergenziali e fronteggiare eventuali periodi meteorologici particolarmente intensi;

con attestazione di pagamento delle dovute spese istruttorie pari ad euro 250,00 in data 28/10/2024;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la V^a Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", di modifica della della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata è determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009. In particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008

con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che per il settore di attività IPPC in oggetto è stata emanata :

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione del 11 Dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18/12/2023;
- la Determinazione n. 5484 del 16/03/2024 della Regione Emilia Romagna con cui è stato approvato il calendario regionale dei Riesami delle AIA rilasciate per le installazioni ricadenti nel campo di applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749;
- ai sensi di quanto previsto all'art. 29-octies, comma 6, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'installazione deve essere conforme a tali condizioni di autorizzazione, perciò nel caso specifico entro il 18/12/2027;
- con nostra nota PG/2024/205345 del 13/11/2024 è stata data al gestore C.L.A.I. Soc. Coop. Agr. (P.IVA 00502551203) comunicazione di avvio del Riesame dell'AIA, ai sensi di quanto previsto dal Calendario Regionale, con specifiche indicazioni riguardanti la presentazione dell'istanza di Riesame anche con valenza di rinnovo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, della L.R. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R.1795/2016 dal Responsabile del procedimento, con riferimento alla pratica ARPAE n. 35991/2024, emerge che:

- le variazioni comunicate non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione IPPC soggetta ad AIA;
- la succitata comunicazione si configura come modifica non sostanziale ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la V Circolare Regionale del 01/08/2008 - PG/2008/187404. In particolare la modifica in progetto si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto rientra nei casi di "*modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA*";
- le modifiche proposte, accolte nel presente atto, non comportano significative variazioni gestionali rispetto a quanto già autorizzato per lo svolgimento dell'attività IPPC;
- in data 07/11/2024 questo Servizio ha provveduto a richiedere il parere tecnico al competente gestore del Servizio Idrico Integrato e al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina (con nota ns. PG/2024/201466 del 07/11/2024) e il parere di competenza al Servizio Territoriale ARPAE - Unità IPPC-VIA relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo (con nota ns. PG/2024/201462 del 07/11/2024);

- sulla base dei pareri espressi dal gestore del Servizio Idrico Integrato (acquisito al PG/2024/217956 del 02/12/2024) e dal Servizio Sistemi Ambientali di ARPAE (acquisito al PG/2024/221466 del 06/12/2024) questo SAC ha provveduto a trasmettere al gestore la richiesta di integrazioni (nota ns. PG/2024/224392 del 11/12/2024), comunicando al contempo la sospensione dei termini istruttori fino alla consegna completa ed esaustiva di quanto richiesto;
- in data 16/12/2024 questo Servizio ha concesso la proroga dei termini per la consegna della succitata documentazione integrativa, con nota ns. PG/2024/226981 del 16/12/2024, su istanza del gestore pervenuta il 12/12/2024 (acquisita al ns. PG/2024/225479 del 12/12/2024) per un tempo pari a 60 (sessanta) giorni, tale per cui la nuova scadenza per la consegna delle integrazioni veniva fissata al 10/03/2025;
- in data 07/03/2025 il gestore ha presentato integrazioni, tramite Portale IPPC AIA, acquisite al ns. PG/2025/46195 del 11/03/2025. La documentazione era sufficientemente completa ai fini del riavvio dei termini istruttori, pertanto questo Servizio ha provveduto a richiedere parere tecnico finale al competente Servizio Territoriale di Ravenna, con nota PG/2025/46817 del 12/03/2025 e al gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota PG/2025/46822 del 12/03/2025.

Si rileva in particolare che, nell'ambito della presentazione delle integrazioni, il gestore C.L.A.I. Soc. Coop. Agr. ha **comunicato l'intenzione di non procedere alla modifica dello scarico S4 (in alternativa S4-bis)**, come successivamente formalizzato con comunicazione tramite PEC acquisita al ns. PG/2025/58323 del 27/03/2025, confermando di mantenere le condizioni già disposte nell'AIA vigente n. Det-Amb-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i.;

- in data 01/04/2025 è stato acquisito il parere del Servizio Territoriale ARPAE, riguardante il Piano di Monitoraggio e Controllo, comprensivo del parere del Servizio Sistemi Ambientali per le valutazioni riguardanti la matrice emissioni odorigene, acquisito al ns. PG/2025/61191 del 01/04/2025;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i., e pertanto si procede all'aggiornamento per le sole parti interessate;

VALUTATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, emerge che:

- **relativamente allo scarico di acque reflue industriali aventi recapito nel punto di scarico S4**, come anche già rilevato in occasione della visita ispettiva del 2024, si prende atto che ad oggi il punto S4 di campionamento risulta inutilizzabile a causa della rottura dell'autocampionatore del gestore SII. Pertanto, come già previsto nell'AIA vigente, attualmente e fino al ripristino del punto S4, **il punto ufficiale di campionamento risulta essere il punto di scarico alternativo denominato S4-bis**, posto nella vasca di rilancio del flottatore, subito prima dell'immissione nella rete in pressione. Le modalità di campionamento, eseguite con autocampionatore portatile fornito dal gestore SII, sono definite al capitolo D2.5 dell'AIA.
- **l'impianto fotovoltaico**, installato in edilizia libera sulle coperture dell'immobile a destinazione produttiva, ha una potenza pari a 125 kWp, tale per cui possono essere autoprodotti oltre 140.000 kWh/anno, interamente utilizzati in autoconsumo per fronteggiare la richiesta energetica dei reparti produttivi aziendali;
- **la nuova cisterna di raccolta fanghi**, ha capacità pari a 20 mc, e sarà posizionato nel deposito temporaneo dei rifiuti individuato con la medesima sigla dove sono già presenti altri n. 2 serbatoi di pari dimensioni e analoga finalità di raccolta dei fanghi dell'impianto di flottazione. Tale cisterna viene aggiunta a supporto delle altre due, per fronteggiare eventi meteorici eccezionali e altre situazioni critiche. L'installazione del nuovo serbatoio, e quindi l'aumento del quantitativo del volume di deposito dei fanghi flottati, è dunque motivata esclusivamente dalla difficoltà di reperire disponibilità da parte degli impianti terzi che ricevono tali rifiuti. La Ditta dovrà quindi porre attenzione al rispetto dei criteri individuati per la gestione dei depositi temporanei, come già prescritto al Capitolo AIA D2.9) GESTIONE DEI RIFIUTI. La realizzazione della cisterna dovrà essere conforme alle condizioni riportate nel titolo edilizio n. 311/2024 concesso dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina.
- **relativamente alla matrice odorigena**, valutata dal competente SSA ARPAE, la Relazione di ricognizione di impatto odorigeno, datata 25/10/2024 (ns. PG/2024/195776 del 29/10/2025) come integrata dalla Relazione "Analisi dell'impatto odorigeno", datata 28/02/2025 (ns. PG/2025/46195 del 11/03/2025), redatte ai sensi del D.D. MASE n. 309/2023, si riscontra il rispetto dei limiti di accettabilità delle emissioni odorigene;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Via Marconi n.14;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia (www.arpae.it);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Marcella Chiri, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE

DETERMINA

- 1) **di considerare** le variazioni proposte dal gestore da **C.L.A.I - Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi soc. coop. agr.**, avente sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A (P.IVA 00502551203), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** n. DET-AMB-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata per lo svolgimento dell'attività IPPC di macellazione carni (punto 6.4.a) svolta nell'installazione sita in Comune di Faenza, via San Silvestro n. 178;
- 2) **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i. in relazione alle variazioni proposte come illustrate nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 29/10/2024 (ns. PG/2024/195776 del 29/10/2024) e successivamente integrata con documentazione del 07/03/2025 (ns. PG/2025/46195 del 11/03/2025) e del 14/03/2025 (ns. PG/2025/50054 del 17/03/2025) argomentate in premessa e descritte di seguito in sintesi:
 - **aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo per la matrice energia** conseguente all'**installazione di un impianto fotovoltaico** da 125 kWp sulle coperture per autoproduzione di energia da fonte rinnovabile
 - **aggiornamento delle valutazioni riguardanti la matrice odorigena**, in applicazione al Decreto Direttoriale n. 309/2023 in seguito ad indicazioni fornite dal Servizio Territoriale di Ravenna nell'ambito della Visita Ispettiva 2024;
 - **installazione nuova cisterna di raccolta fanghi**, avente capacità pari a 20 mc, per il deposito temporaneo dei fanghi derivanti dall'impianto di flottazione in aggiunta alle n. 2 cisterne già presenti, secondo le condizioni riportate nel titolo edilizio n. 311/2024 concesso dal SUAP dell'Unione della Romagna Faentina;
- 3) **di stabilire che la ditta dovrà:**
 - **procedere con l'aggiornamento della planimetria generale "Deposito rifiuti" Rev.06 del 14/12/2021 con l'inserimento del nuovo serbatoio**, da trasmettere tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto;
 - **comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico** tramite PEC ad ARPAE SAC ed ST;
- 4) **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2016-609 del 14/03/2016 e s.m.i. per le parti interessate in relazione alle modifiche, come di seguito illustrato:

- 2.a) La sezione finanziaria descritta nell'Allegato "Condizioni dell'AIA" - Sezione B viene aggiornata **integrando** come segue:

B5) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ	ALTA	MEDIA	BASSA
INSTALLAZIONE	(€ 1.000,00)	(€ 500,00)	(€ 250,00)

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 29/10/2024 (ns. PG/2024/195776 del 29/10/2024), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 609 del 14/03/2016 e smi con versamento effettuato in data 28/10/2024 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Quanto descritto nell'Allegato "Condizioni dell'AIA" - Sezione C – **Capitolo C1.3 - Descrizione dell'assetto impiantistico, paragrafo "Gestione dei reflui industriali prima dello scarico in pubblica fognatura"**, viene **modificato** come segue:

Gestione dei reflui industriali prima dello scarico in pubblica fognatura

I reflui industriali derivanti dalle attività di macellazione, lavorazione e confezionamento carni, lavaggio reparti, lavaggio attrezzature e produzione di vapore vengono raccolti in una vasca di accumulo ed equalizzazione, dopo aver subito un trattamento fisico di grigliatura fine; da questa vasca vengono inviati ad ulteriore trattamento tramite flottazione.

L'impianto di flottazione è costituito da una tubazione, un vasca di accumulo, un raschiatore con tramoggia e due cisterne di accumulo fanghi. Il processo di flottazione avviene come di seguito descritto:

- *il refluo dalla vasca di equalizzazione è deviato attraverso la tubazione del flottatore;*
- *durante il passaggio nella tubazione, il refluo è arricchito di prodotti chimici necessari all'attivazione del processo di flottazione;*
- *con la successiva immissione di aria compressa, le particelle solide sospese si aggregano componendo dei fiocchi di materia organica più leggera del refluo stesso;*
- *nella successiva vasca di accumulo, i fiocchi così aggregati si sollevano verso la superficie;*
- *mediante un raschiatore, tali fiocchi sono rimossi dalla vasca di accumulo;*
- *la tramoggia collegata al raschiatore allontana i fiocchi dirigendoli in n°3 cisterne di accumulo;*
- *le cisterne di accumulo al bisogno sono svuotate da ditta esterna specializzata che prende in carico i fanghi prodotti dal processo di flottazione;*
- *la restante parte liquida del refluo così trattato, impoverita per quantità e qualità dei solidi sospesi, è convogliata in pubblica fognatura mediante la condotta già esistente.*

Questo sistema di trattamento permette di ridurre gli inquinanti nel refluo che viene scaricato in pubblica fognatura e quindi convogliato al sistema di trattamento comunale, permettendo il miglioramento della performance ambientale dello scarico

- 2.c) Quanto descritto nell'Allegato "Condizioni dell'AIA" - Sezione C – **Capitolo 3 - Scarichi idrici**, relativamente allo scarico S4, viene **modificato** come segue:

- ***Scarico S4:*** *raccoglie i reflui industriali derivanti dalle attività di macellazione, lavorazione e confezionamento carni, lavaggio reparti, lavaggio attrezzature, lavaggio automezzi adibiti al trasporti di animali vivi e di carni, produzione di vapore, i quali vengono inviati, dopo trattamento fisico-chimico costituito da una fase di grigliatura fine e da successiva fase di flottazione, in pubblica fognatura. A tale punto di scarico afferiscono anche i reflui domestici in uscita dagli spogliai (previo trattamento in degrassatore e fossa imhoff). Nella vasca di rilancio del flottatore, subito prima dell'immissione nella rete in pressione, è presente il punto di prelievo denominato "S4-bis", utilizzabile per i campionamenti come punto alternativo ad S4.*

Le caratteristiche quali-quantitative dei reflui derivanti da tale scarico sono anche oggetto di dedicata convenzione con l'ente gestore del servizio idrico integrato.

- 2.d) Quanto descritto nell'Allegato "Condizioni dell'AIA" - Sezione C – **Capitolo 4 - Emissioni in atmosfera**, viene aggiornato **sostituendo** il paragrafo "Emissioni fugitive e diffuse" come segue:

Emissioni fugitive

Le emissioni fugitive sono costituite per lo più da vapore acqueo e/o aria, per cui non si ritengono rilevanti per l'impatto ambientale dell'attività dello stabilimento CLAI.

Emissioni odorigene

Le emissioni odorigene, sono emissioni diffuse alle quali si contrasta con un programma giornaliero di lavaggio di tutte le superfici (pavimenti e pareti), di tutte le macchine ed impianti sia internamente che esternamente. Periodicamente vengono lavate anche le aree interne ed esterne di magazzinaggio e i piazzali dove sostano gli animali ancora vivi.

La fase del processo più impattante dal punto di vista odorigeno risulta essere la sosta degli animali in attesa di macellazione, tenuta sotto controllo mediante: accordi con i fornitori di animali vivi per la consegna di capi puliti, lavaggio giornaliero delle stalle di sosta, disinfezione delle stesse, pest control.

E' presente in azienda uno specifico allegato del manuale di autocontrollo (HACCP) che dà evidenza di tutte le operazioni di lavaggio, ordinarie e straordinarie, eseguite, con l'indicazione della periodicità e la registrazione degli interventi.

L'Azienda ha aggiornato le valutazioni sulla matrice odorigena trasmettendo la Relazione di ricognizione di impatto odorigeno, datata 25/10/2024 (ns. PG/2024/195776 del 29/10/2025), integrata dalla Relazione "Analisi dell'impatto odorigeno", datata 28/02/2025 (ns. PG/2025/46195 del 11/03/2025), elaborate ai sensi del D.D. MASE n. 309/2023. Lo studio descrive il contributo emissivo e l'effetto della dispersione di n. 4 tipologie di sorgenti:

- S1 – Ricovero suini - flusso emissivo di 125 OUE/s;
- S2 – Box sosta bovini - flusso emissivo di 277.4 OUE/s;
- S3 – Vasca di accumulo - flusso emissivo della vasca di accumulo 1 è di 139.7 OUE/s, flusso emissivo della vasca di accumulo 2 è di 476.3 OUE/s;
- S4 – Stoccaggio SOA con n.10 cassoni scarrabili - flusso emissivo di 76.22 OUE/s.

I risultati delle simulazioni non evidenziano il superamento dei valori di accettabilità stabiliti dal DD MASE 309/2023. Le concentrazioni odorigene presso i punti recettori sono comprese tra 0.17 OUE/m³ (presso il recettore R20 con valore di accettabilità di 3 OUE/m³) e 2.78 OUE/m³ (presso il recettore R9 con valore di accettabilità 3 OUE/m³).

In assenza di segnalazioni pregresse riconducibili alle attività di gestione dello stabilimento ed in considerazione dei valori di concentrazione stimati dal modello Calpuff, si può considerare accettabile l'impatto odorigeno dovuto all'installazione in oggetto

Qualora le condizioni gestionali dovessero variare, con un conseguente incremento delle emissioni odorigene e/o nel caso di segnalazioni di disagio olfattivo imputabili alle attività dello stabilimento, sarà necessario prevedere un opportuno piano di monitoraggio delle sorgenti odorigene e l'aggiornamento dello studio dispersivo, così da valutare le soluzioni impiantistiche e gestionali più adeguate per garantire il rispetto dei valori di accettabilità definiti dal DD MASE 309/2023.

- 2.e) Quanto descritto nell'Allegato "Condizioni dell'AIA" - Sezione C – **Capitolo 7 - Impianti termici e consumi energetici, paragrafo "Energia Elettrica"** viene aggiornato **integrando** il capitolo con lo stato modificato come segue

Aspetto modificato con comunicazione del 29/10/2024

ENERGIA ELETTRICA

Per fronteggiare i consumi energetici, l'Azienda ha installato sulle coperture dei fabbricati produttivi un impianto fotovoltaico con potenza pari a 125 kWp. Si stima una produzione di energia annuale pari a circa 140.000 kWh, che verrà interamente utilizzata in azienda.

- 2.f) Quanto prescritto nell'Allegato "Condizioni dell'AIA" - Sezione D – **Capitolo D2.12 - Energia** viene aggiornato **sostituendo il Piano di Monitoraggio e Controllo della matrice energia** come segue:

D2.12) ENERGIA (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

La Ditta, attraverso gli strumenti in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, con particolare riferimento alle MTD.

La Ditta è tenuta ad effettuare i seguenti autocontrolli dei propri consumi energetici, sia elettrici che termici:

<i>Risorse e materie prime</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Tipo di verifica</i>	<i>UdM</i>	<i>Registrazione</i>
<i>Gas naturale (Metano)</i>	<i>Mensile</i>	<i>Gas naturale (metano) prelevato da rete Elaborazione consumi annuali e calcolo indicatori normalizzato per ton. di carne lavorata</i>	<i>S.m.c.</i>	<i>Annotazione su apposito registro e report annuale previsto al paragrafo D2.3</i>
<i>Energia elettrica</i>	<i>Mensile</i>	<i>A - Energia elettrica prelevata da rete B - Energia elettrica autoprodotta (cogeneratore) e autoconsumata C - Energia elettrica autoprodotta (cogeneratore) e immessa in rete D - Energia elettrica autoprodotta (fotovoltaico) e autoconsumata E - Elaborazione dei consumi annuali e calcolo indicatore normalizzato per ton. di carne lavorata</i>	<i>kWh</i>	

DETERMINA inoltre

- 5) **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con Determinazione n. DET-AMB-2016-609 del 14/03/2016 e smi;
- 6) **di mantenere fissato il termine di validità dell'Autorizzazione** n. DET-AMB-2016-609 del 14/03/2016 e smi **al 14/03/2026**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatto salvo che la presente Determinazione è comunque soggetta a Riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4) del D.Lgs. 152/06, Parte II;
- 7) **di stabilire che** il presente atto diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna, o chi ne fa le veci, e deve essere mantenuta valida sino al completamento delle procedure di fine vita dell'installazione;
- 8) **di inviare**, ai sensi della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente atto alla Ditta, al Comune e ad eventuali Enti interessati per il tramite dello SUAP territorialmente competente;
- 9) **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
- 10) **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

- 11) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.